

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1408

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANFROI, MACERATINI e SPISANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1995

Trasformazione in associazione di diritto privato, gestore di
assicurazione obbligatoria in materia previdenziale, del
Fondo di previdenza del personale di volo

ONOREVOLI SENATORI. - Il trattamento previdenziale del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea è attualmente disciplinato dalla legge 13 luglio 1965, n. 859, successivamente modificata ed integrata da altri provvedimenti legislativi, che ha disposto l'istituzione di un apposito fondo presso l'INPS.

La particolare normativa era, ed è tutt'oggi, motivata con le peculiarità professionali delle categorie dei naviganti aerei, caratterizzate, fra l'altro, da usuranti condizioni di lavoro e da precise disposizioni, anche a carattere internazionale, relative all'idoneità psicofisica ed all'età di cessazione obbligatoria dall'attività di volo.

La collocazione del Fondo all'interno dell'istituto di previdenza pubblico ha sinora causato numerosi inconvenienti, prin-

cipalmente sotto il profilo gestionale, non potendo le categorie interessate partecipare effettivamente alla gestione, essendo il loro ruolo relegato, nonostante la pomposa denominazione di Comitato di vigilanza attribuita al loro organo di rappresentanza, in una funzione meramente consultiva, priva di reali poteri.

Da parte di numerose organizzazioni di categoria è stata di conseguenza avanzata la pressante richiesta di addivenire alla privatizzazione del Fondo; anche in considerazione del fatto che esso si sostenta senza alcun onere a carico dello Stato, e nell'imminenza della riforma dell'intero settore previdenziale, tale richiesta appare pienamente condivisibile e da attuarsi secondo le norme del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Fondo di Previdenza del personale di volo, istituito con legge 13 luglio 1965, n. 859, e successive modificazioni, viene disciolto e, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituito in associazione di diritto privato (di seguito chiamata «Associazione»), a cui carico è il trattamento previdenziale sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per le categorie dei piloti, assistenti e tecnici di volo. La trasformazione è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Sono organi dell'Associazione:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 2.

1. L'Associazione senza scopo di lucro derivante dalla trasformazione di cui all'articolo 1, comma 1, assume la personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui alla presente legge, rimanendo titolare di tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai rapporti previdenziali.

2. L'Associazione continua a gestire le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie dei naviganti per le quali il Fondo di previdenza del personale di volo era stato originariamente istituito, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione.

3. La obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione, riguardante datori di lavoro e lavoratori, è sancita dal preventivo esame, da parte del consiglio di amministrazione,

della legittimità di ogni domanda di iscrizione, da effettuare entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, considerando come silenzio-assenso la mancata risposta.

4. L'Associazione tiene un albo dei piloti, dei tecnici di volo e degli assistenti di volo iscritti, nonché un elenco delle aziende datrici di lavoro.

5. In caso di inadempienza o grave violazione delle norme sui versamenti contributivi, in aggiunta alle sanzioni di legge può essere disposta dal Ministro dei trasporti e della navigazione la sospensione del disciplinare di autorizzazione all'attività di volo per un periodo da uno a tre mesi; il persistere dell'inadempienza al termine del periodo di sospensione ne determina la prosecuzione sino alla cessazione dell'inadempienza.

6. Contestualmente alla trasformazione di cui all'articolo 1, l'Associazione adotta lo statuto e il regolamento, che devono essere approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministeri dei trasporti e della navigazione e del tesoro. I criteri cui debbono ispirarsi lo statuto e il regolamento sono, in particolare:

a) la trasparenza dei rapporti con gli iscritti e la composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsto dagli attuali ordinamenti;

b) la determinazione delle finalità per l'esercizio della attività istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell'Associazione.

Art. 3.

1. L'Associazione ha autonomia gestionale, organizzativa e contabile nei limiti stabiliti dalle disposizioni della presente legge in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.

2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio. In caso di

disavanzo economico e finanziario, accertato in base all'ultimo conto consuntivo regolarmente approvato, i competenti organi di gestione adottano i necessari provvedimenti al fine di assicurare il corretto equilibrio finanziario.

3. Qualora persista per un biennio lo stato di disavanzo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti di cui al comma 2. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario, sono sospesi tutti i poteri degli organi dell'Associazione.

4. Trascorsi due anni dalla nomina del commissario, in caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e, accertata l'impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, viene nominato un commissario liquidatore, al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta in quanto applicabili.

5. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, può nominare il commissario straordinario il quale avrà il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'Associazione e, entro dodici mesi dalla sua nomina, dovrà avviare e concludere la procedura per rieleggere gli amministratori dell'Associazione stessa, così come previsto dallo statuto.

Art. 4.

1. La vigilanza sull'Associazione è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nel collegio dei revisori dei conti dell'Associazione deve essere as-

sicurata la presenza di un rappresentante del Ministero stesso.

2. Nell'esercizio della vigilanza, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale approva i seguenti atti:

a) lo statuto e le relative integrazioni o modificazioni;

b) i regolamenti.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rinvia gli atti agli organi di amministrazione per un nuovo esame e per riceverne una motivata decisione definitiva. I predetti rilievi devono essere formulati, per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione, e entro trenta giorni dalla data di ricezione per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.

4. Durante la trasformazione in ente, continua ad essere valida a tutti gli effetti e ad applicarsi in via esclusiva la disciplina in materia di contribuzione previdenziale di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 859, e successive modificazioni.

5. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurarne la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.

Art. 5.

1. L'Associazione è iscritta di diritto all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprendente le associazioni e fondazioni che gestiscono attività di previdenza e assistenza.

Art. 6.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del del codice di procedura civile, continuano a essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla data della trasformazione di cui all'articolo 1.

Art. 7.

1. Entro novanta giorni dalla costituzione dell'Associazione, il consiglio di amministrazione provvede all'emanazione, per la successiva approvazione da parte del Ministero vigilante, dello Statuto e del regolamento organico concernenti rispettivamente le funzioni degli organi dell'ente e la disciplina dei lavoratori dipendenti dell'ente stesso, nonché le modalità dei rapporti con i terzi.

Art. 8.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Associazione è costituito da dieci rappresentanti dei lavoratori del settore, dei quali: quattro rappresentanti dei piloti, quattro degli assistenti di volo; due dei tecnici di volo; due rappresentanti delle aziende di trasporto aereo maggiormente rappresentative, uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro, uno della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione. Il consiglio elegge il Presidente nel suo seno.

Art. 9.

(Presidente dell'Associazione)

1. Al fine di consentire al presidente dell'Associazione il pieno svolgimento delle

sue funzioni, questi è esonerato dalle normali attività di volo. Saranno a carico dell'Azienda da cui dipende il mantenimento dei titoli aeronautici, i livelli retributivi riferiti alla media dei pari qualifica del livello di appartenenza, nonché la progressione di carriera.

Art. 10.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito in accordo all'articolo 4, comma 1, della presente legge e con le norme stabilite dall'articolo 2403 del codice civile che ne detta altresì le funzioni.

Art. 11.

(Obbligo dell'iscrizione)

1. All'articolo 1 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Ogni iscrizione al Fondo volo è valutata dal Consiglio di amministrazione dell'ente.».

Art. 12.

*(Minimale di retribuzione
ai fini contributivi)*

1. All'articolo 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. In caso di applicazione del salario d'ingresso di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 451, la differenza dell'importo contributivo tra la retribuzione corrisposta ed il relativo minimale previsto per la categoria di appartenenza è posto a carico dello Stato.».

2. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 480 del 1988, è sostituito dal seguente:

«4. Il limite di cui al comma 1 è aumentato ogni anno, in assenza di incrementi contrattuali dell'azienda più rappresentativa nella stessa misura percentuale delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT ed è soggetto a revisione triennale da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il consiglio di amministrazione in riferimento ai minimi previsti per ciascuna categoria del personale di volo dai contratti collettivi di lavoro per i dipendenti dalle aziende navigazione aerea.

Art. 13.

(Misure del contributo)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di costituzione dell'Associazione il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 484, e successive modificazioni, è stabilito dal Consiglio di amministrazione in misura percentuale degli emolumenti retributivi assoggettati a contribuzione ed assorbe le maggiorazioni dell'aliquota contributiva disposte sino alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484.».

Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è sostituito dal seguente:

«3. La misura del contributo è variata con delibera del Consiglio di amministrazione e successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, e non può in ogni caso essere inferiore a quella prevista per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Art. 14.

(Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità e di vecchiaia e per gli iscritti al Fondo successivamente al 27 novembre 1988)

Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è sostituito dal seguente:

1. Gli iscritti al Fondo successivamente al 27 novembre 1988 conseguono il diritto alla pensione di anzianità qualora, all'atto della cessazione dal servizio per dimissioni o licenziamento, possano far valere un periodo utile di almeno trenta anni di cui almeno venti di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'età; conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia qualora:

a) abbiano compiuto cinquantacinque anni di età e possano far valere un periodo di almeno quindici anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;

b) ovvero abbiano compiuto cinquanta anni di età e possano far valere un periodo di almeno venti anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;

c) ovvero abbiano compiuto cinquanta anni di età e possano far valere un periodo di almeno quindici anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione è ridotta in base ai seguenti coefficienti:

Anni	Coefficienti
19	0,9737
18	0,9468
17	0,9196
16	0,8922
15	0,8647

d) ovvero abbiano compiuto quarantacinque anni di età e possano far valere un periodo di almeno venti anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della

pensione è ridotta in base ai seguenti coefficienti:

<i>Età</i>	<i>Coefficienti</i>
49	0,9737
48	0,9468
47	0,9196
46	0,8922
45	0,8647

Art. 15.

(Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia e di anzianità per gli iscritti al 27 novembre 1988)

Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è sostituito dal seguente:

«1. Per gli iscritti al Fondo che al 27 novembre 1988 non abbiano acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità del Fondo secondo le norme vigenti anteriormente alla data indicata, i periodi mancanti per perfezionare i requisiti di età e di anzianità assicurativa previsti dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, sono rideterminati mediante applicazione di un coefficiente di moltiplicazione pari al rapporto tra gli anni di età e di anzianità assicurativa previsti dall'articolo 6 ed i corrispondenti anni di età e di anzianità assicurativa fissati nel predetto articolo».

Art. 16.

(Retribuzione pensionabile)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 480 del 1988, è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1993, n. 484, è sostituito dal seguente:

“Art. 24. - *(Retribuzione pensionabile)* - 1. La retribuzione sulla quale si determina la

misura della pensione è costituita dalla media annuale degli emolumenti percepiti secondo quanto stabilito dal decreto-legge 19 settembre 1992, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1992, n. 503».

2. Al comma 9 dell'articolo 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, le parole «il Comitato di vigilanza del fondo» sono sostituite con «il consiglio di amministrazione dell'Associazione».

Art. 17.

(Misura della pensione)

1. All'articolo 9 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è aggiunto il seguente comma:

«2. La misura della pensione per gli iscritti chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive, nonché per il presidente dell'Associazione, è calcolata per i periodi di svolgimento delle suddette mansioni, avuto riguardo alla media dei pari qualifica, in possesso della medesima anzianità contributiva».

Art. 18.

(Liquidazione in capitale)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge è abrogato.

Art. 19.

(Trattamento di previdenza dopo periodi di rioccupazione)

1. Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

«2. La ricostituzione del trattamento di pensione di cui al primo comma, non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni di contribuzione effettiva dalla data di decorrenza della pensione

o dalla data di decorrenza della precedente ricostituzione».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 38 della legge 13 luglio 1965, n.859, è inserito il seguente comma:

«Nel caso di rioccupazione, quando non siano trascorsi i cinque anni di contribuzione di cui all'articolo 28, secondo comma, non si può costituire una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria».

2. Al pensionato che si rioccupi con obbligo di iscrizione al Fondo, viene sospesa l'erogazione dei ratei di pensione per l'intero periodo di rioccupazione nella misura del 100 per cento inclusiva della percentuale eventualmente anticipata a titolo di liquidazione in quota capitale.

Art. 20.

(Norme transitorie e finali)

1. Per un periodo di un anno a partire dalla data di costituzione dell'Associazione l'Istituto nazionale della previdenza sociale assicurerà la liquidazione delle prestazioni giacenti presso di esso, con relativo anticipo degli oneri derivanti.

